

N. Procedura: SEFND23007

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP).

PREMESSE

Il presente documento riassume sinteticamente i contenuti del Capitolato prestazionale, che verrà fornito agli operatori economici invitati a partecipare alla fase successiva del procedimento per l’affidamento dell’Accordo quadro avente l’oggetto di seguito specificato.

Art. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’oggetto dell’Accordo Quadro consiste nell’affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura per Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di seguito elencati con specifico riferimento all’ Allegato 1 del DPCM del 15.12.2022, reperibile sul sito internet <https://www.societagiubileo2025.it/>:

- Int. n. 27 - Riqualificazione mercato di piazza dell'Unità - J81H22000170001
- Int. n. 28 - Riqualificazione mercato di via Sannio - J82E20000140004
- Int. n. 58 - Centro di accoglienza dei senza fissa dimora a Pietralata - J82F22000860001

L’Accordo Quadro, che sarà stipulato con Giubileo2025 S.p.a., potrà essere attivato attraverso la sottoscrizione di uno o più Contratti Attuativi dai Soggetti Attuatori del singolo intervento individuati nell’Allegato C dell’Accordo Quadro.

Con riferimento a ciascun intervento, Il Soggetto Attuatore può richiedere all’operatore economico, a seconda del fabbisogno, lo svolgimento di uno, di alcuni o di tutti i seguenti servizi che saranno oggetto di specifici Contratti Attuativi:

- (a) Attività propedeutiche alla progettazione
- (b) Progetto di fattibilità tecnico economica
- (c) Progetto definitivo
- (d) Progetto esecutivo

Si riporta di seguito la descrizione sommaria dei servizi sopra elencati.

- (a) Attività propedeutiche alla progettazione

- I. Le attività propedeutiche alla progettazione sono finalizzate a definire gli obiettivi dell'Amministrazione proponente da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare, le modalità con cui tali obiettivi ed esigenze devono essere soddisfatte.
- II. L'Appaltatore, sotto il coordinamento del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, "RUP"), svolgerà attività di accertamento e verifica preliminare relativi a tutti gli aspetti tecnici e di obiettivo delle successive fasi, partecipando altresì a tutti gli incontri del Tavolo tecnico di coordinamento appositamente istituito dal Soggetto attuatore, dall'Amministrazione proponente, dalla struttura di coordinamento del Commissario Straordinario e dalla Società Giubileo 2025.
- III. L'Appaltatore predisporrà adeguata documentazione i cui contenuti saranno definiti sulla base del sopraccitato Tavolo tecnico e dovranno includere, a titolo indicativo e non esaustivo, la Relazione descrittiva, elaborati tecnici ed economici, stime e valutazioni integrate con specifiche e distinte sullo stato e valore dei singoli componenti, Piano di indagine e relativo computo metrico estimativo, elaborati relativi alla componente sicurezza. Il servizio dovrà essere svolto sulla base delle indicazioni e della tempistica riportati all'interno del Piano di Esecuzione del Servizio predisposto dal RUP.
- IV. Relativamente al Piano di Indagine (rilievi, indagini e prove di laboratorio), lo stesso dovrà essere mirato ad acquisire tutte le informazioni atte a sviluppare la progettazione del singolo Intervento in modo completo, relativamente a qualsiasi elemento utile e/o necessario per le scelte progettuali e le autorizzazioni, anche al fine di integrare eventuali lacune ancora persistenti del quadro conoscitivo definito dal Soggetto Attuatore. Il Piano di Indagine dovrà contemplare uno specifico piano operativo di sicurezza (P.O.S. o D.V.R.) e, nel caso sia prevista la presenza di due o più imprese in una specifica prestazione lavorativa o comunque nei casi previsti nel Testo unico della sicurezza d.lgs. 81/08, di un piano di coordinamento tra i soggetti coinvolti in tale attività (P.S.C. o D.U.V.R.I.).
- V. Il Soggetto Attuatore può richiedere, a seconda del fabbisogno, di eseguire eventuali ulteriori attività di supporto alla progettazione sulla base di uno specifico piano propedeutico ai fini della esecuzione della progettazione che dovrà, su richiesta dello stesso e senza nessun altro onere a suo carico, essere redatto a cura dell'Appaltatore, e che dovrà essere preventivamente sottoposto e autorizzato dal Soggetto Attuatore.
- I. Le indagini e le prove contenute nel Piano di indagine, a valle dell'approvazione da parte del RUP, saranno contabilizzate a misura in base ai prezzi in vigore. al momento dell'emissione del Contratto Attuativo relativo ai servizi di cui alla presente lettera (a) dell'elenco, ridotti del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara. In particolare, si farà riferimento al Prezzario dei lavori pubblici della Regione Lazio ovvero, qualora alcune voci di prezzo non siano presenti in tale prezzario, ai Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti), in subordine al prezzario DEI in vigore al momento dell'emissione del Contratto Attuativo.

- II. Ai fini del calcolo del corrispettivo, ai sensi del D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, le voci considerate sono indicativamente, previa approvazione da parte del RUP, le seguenti: QAI.02, QAI.03, QAI.03, QAI.01.

(b) Progetto di fattibilità tecnica ed economica

- I. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, oltre a far riferimento a quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e dagli artt. 17 e seguenti del d.P.R. 207/2010, dovrà essere redatto in analogia a quanto disposto dalle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'avvio dei percorsi autorizzativi e dell'eventuale affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (nel seguito Linee guida PFTE rafforzato)" di cui all'art. 48, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, e dovrà pertanto contenere tutti gli elementi necessari all'ottenimento dei pareri previsti dalle normative da porre alla base dei successivi livelli di progettazione.
- II. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica (d'ora in poi denominato anche "PFTE rafforzato"), in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell'intervento, fatta salva diversa disposizione opportunamente adottata dal RUP, è in linea generale composto dagli elaborati di cui al capo 3.2 "Contenuti ed elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica" delle Linee Guida sopra menzionate, e dovrà raggiungere un livello di definizione tale che nelle successive fasi progettuali non si abbiano significative differenze tecniche.
- III. E' redatto sulla base degli esiti dell'avvenuto svolgimento di rilievi geometrici e topografici, di indagini geologiche, storiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, belliche, urbanistiche finalizzate alla progettazione dell'intervento, disciplinate dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni; di indagini di verifica della presenza di eventuali interferenze con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del d.lgs. 50/2016; è altresì redatto sulla base della verifica preventiva dell'interesse archeologico e dello studio preliminare ambientale e paesaggistico. Potrà ricomprendere le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia. Indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale. Indica i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
- IV. Nel caso in cui le indagini previste nel Piano di indagine di cui alla lettera (a) comma 3 dell'elenco non dovessero essere considerate esaustive l'Appaltatore, previa autorizzazione da parte del RUP, dovrà provvedere alla loro integrazione, a sua cura e spese, senza che le stesse possano costituire causa di riconoscimento di incrementi del corrispettivo.

- V. Ai fini del calcolo del corrispettivo, ai sensi del D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, le voci considerate sono indicativamente, previa approvazione da parte del RUP, quelle indicate all'elenco b.I applicabili nel caso di specie. Per la redazione della documentazione contabile allegata al progetto, l'Appaltatore dovrà far riferimento, ove possibile, al Prezzario dei lavori pubblici della Regione Lazio ovvero ai Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti), in subordine al prezzario DEI in vigore al momento dell'emissione dell'OdA.

(c) Progetto definitivo

- I. I contenuti minimi del progetto definitivo sono disciplinati dagli articoli dal 24 al 32 del d.P.R. 207/2010, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23 e 216, co. 4, del d.lgs. 50/2016. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal Soggetto attuatore.
- II. Dovrà comprendere tutti gli elementi utili ai fini dell'acquisizione di tutti i pareri, nel caso in cui non siano già stati acquisiti in via definitiva e approfondire gli studi condotti con il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si intendono, pertanto, comprese tutte le eventuali modifiche e studi integrativi richiesti sul progetto da parte delle autorità preposte ad esprimere pareri o autorizzazioni ai fini dell'approvazione dello stesso.
- III. L'Appaltatore dovrà avviare, gestire e coordinare i contatti con gli Enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni preordinate al rilascio e predisporre tutti gli opportuni elaborati per il rilascio delle necessarie approvazioni. L'Appaltatore provvederà altresì, se non già acquisiti nelle fasi di progettazione precedenti, all'ottenimento del catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (Enel, Telecom, Società multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, pubblica illuminazione, fibre ottiche, etc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa.
- IV. L'Appaltatore è tenuto alla partecipazione ad incontri, conferenze di servizi, etc.; a predisporre tutti gli elaborati eventualmente richiesti in tali sedi, nonché a presenziare a tutte le fasi del contraddittorio per la verifica della conformità del progetto.
- V. L'Appaltatore dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.
- VI. Al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (di seguito, "CSP") fanno carico tutti gli obblighi di cui all'articolo 91 del d.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

- VII. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 comma 4 del d.lgs. 50/2016, il soggetto attuatore si riserva la possibilità di omettere uno o entrambi i livelli di progettazione previsti.
- VIII. Il Soggetto attuatore si riserva altresì di procedere con affidamento per appalto integrato dei lavori e degli eventuali livelli di progettazione non ancora sviluppati.
- IX. Ai fini del calcolo del corrispettivo, ai sensi del D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, le voci considerate sono indicativamente, previa approvazione da parte del RUP, quelle indicate all'elenco b.II. applicabili nel caso di specie. Per la redazione della documentazione contabile allegata al progetto, l'Appaltatore dovrà far riferimento, ove possibile, al Prezzario dei lavori pubblici della Regione Lazio ovvero ai Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti), in subordine al prezzario DEI in vigore al momento dell'emissione dell'OdA.

(d) Progetto esecutivo

- I. I contenuti minimi del progetto esecutivo sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del d.P.R. 207/2010, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23 e 216, co. 4, del d.lgs. 50/2016. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo ovvero sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere corredato da un piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.
- II. L'Appaltatore dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appaltabilità dell'opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della Conferenza di Servizi, nonché quanto necessario per conseguire la verifica ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 50/2016, per conseguire la validazione ai sensi dell'articolo 26, co. 8, del d.lgs. 50/2016 e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati. È richiesta la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'affinamento della progettazione di dettaglio e la presenza, presso la sede del RUP o del verificatore, a tutte le fasi del contraddittorio necessarie per effettuare la verifica della conformità del progetto.
- III. Il progetto esecutivo ed il cronoprogramma dovranno essere redatti in stretta collaborazione con il Professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. In particolare, dato il carattere d'urgenza degli interventi in oggetto, il cronoprogramma dei lavori redatto dal progettista dovrà essere improntato a tempestività, prevedendo anche l'eventuale esecuzione in parallelo di più attività lavorative, sempre nel rispetto delle prescrizioni del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- IV. L'attività di CSP deve essere svolta in conformità a quanto previsto all'art. 91 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e dovrà comprendere, pertanto, la redazione del "Piano di sicurezza e coordinamento", già previsto all'articolo 39 del d.P.R. 207/2010, comprensivo del computo di costi ed oneri per la sicurezza e del layout di cantiere (che verrà redatto anche in considerazione di cantieri terzi limitrofi ed interagenti con il cantiere specifico) di cui all'art. 100, comma 1 del d.lgs. 81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del medesimo d.lgs. 81/2008. Dovrà altresì comprendere la predisposizione del "Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera", nonché il coordinamento delle disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008.
- V. Ai fini del calcolo del corrispettivo, ai sensi del D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, le voci considerate sono indicativamente, previa approvazione da parte del RUP, quelle indicate all'elenco b.III applicabili nel caso di specie. Per la redazione della documentazione contabile allegata al progetto, l'Appaltatore dovrà far riferimento, ove possibile, al Prezzario dei lavori pubblici della Regione Lazio ovvero ai Prezzari dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti), in subordine al prezzario DEI in vigore al momento dell'emissione dell'OdA.

Art. 2 IDONEITÀ PROFESSIONALE – GRUPPO DI LAVORO

Le figure richieste per lo svolgimento delle attività di progettazione oggetto dell'Accordo Quadro sono riportate nella Tabella che segue, con riferimento alle seguenti prestazioni specialistiche:

N°	ELENCO RESPONSABILI RICHIESTI
1	Responsabile delle integrazioni delle prestazioni specialistiche , rappresentato da un tecnico abilitato alla professione di Architetto iscritto all'Albo sez. "A"
1	Responsabile della progettazione delle opere edili-architettoniche rappresentato da un tecnico abilitato alla professione di Architetto iscritto all'Albo sez. "A"
1	Responsabile della progettazione di opere strutturali , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto all'Albo sez. "A"
1	Responsabile della progettazione delle opere impiantistiche , rappresentato da un tecnico abilitato alla professione Ingegnere e/o Architetto iscritto all'Albo sez. "A"
1	Responsabile della progettazione delle opere infrastrutturali per la mobilità , rappresentato da un tecnico abilitato alla professione di Ingegnere iscritto all'Albo sez. "A"
1	Responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione È richiesta l'attestazione di cui all'articolo 98, co. 2, del d.lgs. 81/08.
1	Responsabile della relazione geologica , rappresentato da una figura professionale di geologo, abilitato e iscritto all'Albo professionale dei geologi
1	Giovane professionista (<u>per soggetti partecipanti in R.T.</u>) , rappresentato da una figura professionale laureata abilitata da meno di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritta all'albo professionale

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare la persona fisica, con qualifica di Architetto (ai sensi dell'articolo 52 del R.D. n. 2537/1925), incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. La qualifica di Architetto è necessaria, poiché le lavorazioni oggetto di progettazione potrebbero insistere su immobili soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Potranno essere richieste per la sottoscrizione dei Contratti Attuativi, a titolo esemplificativo, anche le seguenti qualifiche professionali:

- tecnico acustico, in possesso dell'iscrizione all'elenco del MITE di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 42/17, per la redazione della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della 26 ottobre 1995, n. 447;
- tecnico per la redazione del progetto di prevenzione incendi e della documentazione e certificazioni ai fini della S.C.I.A. ai sensi del d.P.R. 1° agosto 2011 n. 151;
- esperto ambientale, ossia una figura professionale in possesso di laurea in scienze naturali o scienze forestali, scienze biologiche, scienze ambientali o equipollenti;
- eventuali ulteriori figure professionali relative a prestazioni accessorie, legate anche a categorie progettuali non inizialmente previste che possano richiedere specifiche competenze.

Inoltre, in aggiunta alle figure professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 100, co. 1, del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico dovrà avvalersi, qualora necessario, anche della seguente figura professionale di supporto alla esecuzione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016 e la redazione della relativa documentazione, di un archeologo in possesso dei seguenti requisiti:

- i) diploma di laurea o di specializzazione, ovvero dottorato di ricerca in archeologia, ovvero titolo equipollente, ancorché conseguito all'estero, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DM 20 marzo 2009, n. 60;
- ii) iscrizione nell'Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica, istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), attuale Ministero della Cultura, ai sensi dell'articolo 25, co. 2, del d.lgs. 50/2016.

Le suelencate condizioni di esecuzione, relative ai servizi accessori di cui ai precedenti commi 2 e 3, non costituiscono requisiti di partecipazione, pertanto, per soddisfare le già menzionate condizioni l'operatore economico potrà ricorrere all'affidamento delle suddette attività a terzi, integrando il gruppo di lavoro indicato in sede di offerta incaricando uno o più professionisti in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per tali Prestazioni Accessorie. Tali professionalità dovranno essere sottoposte a preventiva approvazione da parte del RUP.

Il Gruppo di lavoro dovrà essere composto, in ogni caso, da un numero minimo complessivo di 12 professionisti, inclusi i Responsabili di cui alla Tabella sopra riportata.

È facoltà del Soggetto Attuatore accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte del Soggetto Attuatore e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà del Soggetto Attuatore di procedere alla risoluzione del Contratto Attuativo.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Soggetto Attuatore, l'Appaltatore ha facoltà di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro indicato in sede di stipula del Contratto Attuativo. In caso di modifiche non autorizzate dal Soggetto Attuatore, allo stesso è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto Attuativo.

Il Soggetto Attuatore ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto Attuativo, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Soggetto Attuatore medesimo.

La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dal Soggetto Attuatore, così come l'inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con il Soggetto Attuatore, per il tramite del RUP e rivolto agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l'Intervento è soggetto. Tale percorso integrato seguirà le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall'avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione e l'approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Soggetto Attuatore rispetto all'importo del Contratto Attuativo anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede del Soggetto Attuatore o l'ufficio del RUP o degli Enti sopra indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti. In considerazione degli obiettivi di completamento stringenti e della natura urgente e indifferibile degli interventi si richiedono tempistiche di redazione delle singole fasi di progettazione che dovranno essere considerate vincolanti e che saranno dettagliatamente definite nel Contratto Attuativo. Si riporta di seguito la durata prevista per le diverse fasi di progettazione espressa in giorni naturali consecutivi:

- Attività propedeutiche: 20 giorni;

- Progettazione di fattibilità tecnico economica: 30 giorni;
- Progettazione Definitiva: 40 giorni;
- Progettazione Esecutiva su base del Progetto Definitivo: 30 giorni;
- Progettazione Esecutiva su base del Progetto di fattibilità tecnico economica: 50 giorni.

I diversi livelli di progettazione di cui sopra saranno di norma oggetto di specifici contratti attuativi per singola fase il cui corrispettivo sarà definito con le modalità stabilite nell'Accordo Quadro sulla base delle quantificazioni dell'opera derivanti dal livello progettuale immediatamente precedente. La durata di esecuzione della progettazione di cui all'elenco sopra riportato decorrerà a partire dalla data del verbale di avvio delle attività e relativo cronoprogramma.

Gli elaborati progettuali, su richiesta del Soggetto Attuatore, dovranno essere sviluppati utilizzando le migliori tecnologie informatiche, ivi compresa la tecnologia Building Information Modeling (BIM) di cui al DM MIT n. 560/2017, come modificato dal DM MIMS n. 312/2021, in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.